

Proposta di legge

Disposizioni in materia di geotermia

Relazione illustrativa

La Toscana è, ad oggi, l'unica regione italiana in cui viene svolta l'attività geotermoelettrica. La proposta di legge ha lo scopo di sviluppare un modello tale da coniugare ed implementare le esigenze ambientali e lo sviluppo economico ed occupazionale dei territori interessati, garantendo il migliore raggiungimento degli obiettivi di mitigazione ambientale e di sviluppo economico – occupazionale delle aree geotermiche.

La proposta introduce la necessità di approfondire, nel rispetto della normativa statale di riferimento, nella documentazione presentata unitamente all'istanza di autorizzazione di nuovi impianti, caratteristiche progettuali che garantiscano che il progetto presentato sappia coniugare le esigenze di sfruttamento sostenibile, di tutela e di valorizzazione della risorsa, assicurando ricadute positive sul territorio.

La proposta prevede, inoltre, che la Giunta regionale, mediante deliberazione annuale, assegni il gettito dei canoni geotermici annuali (di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3 del d.lgs.22/2010) a Cosvig (Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche partecipato da soggetti pubblici).

Ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 7 della l.r.45/1997, i comuni delle aree geotermiche sono attualmente i soggetti delegati dalla Regione a riscuotere i contributi derivanti dallo sfruttamento delle risorse geotermiche di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b) del d.lgs.22/2010 .

Già da tempo, i Comuni delle aree geotermiche hanno effettuato la riscossione dei contributi tramite il COSVIG, che provvede, poi, ad utilizzare le risorse per finalità ambientali delle aree geotermiche.

A partire dal 2017, la Regione ha acquisito quote di partecipazione del COSVIG.

Per assicurare la gestione complessiva di tutte le risorse derivanti dallo sfruttamento della risorsa geotermica, la PDL prevede che sia i canoni (di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3 del d.lgs.22/2010), **assegnati annualmente dalla Giunta regionale a COSVIG**, sia i contributi (di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b) del d.lgs.22/2010) siano gestiti dal COSVIG con gli stessi criteri e modalità.

La proposta di legge consta di 3 Capi e 7 articoli.

Capo I (artt. 1- 3)

L'articolo 1 della proposta di legge ne definisce l'oggetto, rappresentato dalla disciplina delle modalità di assegnazione delle concessioni di coltivazione o autorizzazione di impianti a seguito del risultato positivo della ricerca, nonché dalle modalità di impiego delle risorse derivanti dall'attività geotermoelettrica.

L'articolo 2 dettaglia il procedimento diretto al rilascio delle concessioni o autorizzazioni.

L'articolo 3 definisce la predisposizione dei progetti di attività e di investimento e dei programmi pluriennali da parte del COSVIG per l'utilizzo dell'insieme delle risorse derivanti dallo

sfruttamento della risorsa geotermica. La norma prevede che la Giunta regionale approvi preventivamente tali progetto e programmi del COSVIG.

Capo II (art. 4)

L'articolo 4 definisce le modifiche da apportare all'articolo 7 della l.r.45/1997

Capo III (artt. 5- 7)

L'articolo 5 detta disposizioni transitorie e finali per i procedimenti in corso

L'articolo 6 richiama il Regolamento di attuazione per i criteri e le modalità di destinazione e riscossione delle risorse geotermiche

L'articolo 7 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT)

Relazione relativa agli emendamenti approvati dalla Giunta regionale il 29/10/2018 (articolo 5 bis del testo coordinato e modifiche preambolo)

E' necessario allineare le previsioni della PDL 313/2018 con quanto già prevede la legge regionale 3 aprile 2015, n. 44 (Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica).

La l.r. 44/2015 prevede l'obbligo per il titolare della concessione geotermica di cedere gratuitamente l'anidride carbonica (CO2) prodotta dalle centrali geotermoelettriche, nell'ottica di un sistema di economia circolare che preveda di ridurre la dispersione in atmosfera di una sostanza suscettibile di impieghi commerciali.

L'articolo 2 della PDL 313/2018 contiene una disposizione già in linea con la l.r.44/2015, prescrivendo che chi presenta istanza per la concessione di risorse geotermiche deve presentare un progetto diretto a dimostrare l'utilizzo, in una percentuale pari almeno al 10% dell'anidride carbonica emessa dalla centrale per la quale si fa richiesta di autorizzazione.

Ciò premesso, è necessario considerare che l'articolo 16, comma 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99) riallinea il termine di scadenza delle concessioni per lo sfruttamento della geotermia al 2024 per essere successivamente riassegnate ai sensi del medesimo d.lgs. 22/2010.

Posto che gli investimenti necessari per l'installazione di nuovi impianti di cattura della CO2 e di impianti di sfruttamento del calore prodotto dalle centrali geotermoelettriche richiedono l'impiego di investimenti significativi che non possono essere ammortizzati nell'esiguo termine di durata residua delle concessioni geotermoelettriche esistenti, è necessario prevedere nella PDL 313/2018 che, alla scadenza delle concessioni in essere, il bando di gara per la riassegnazione delle nuove concessioni delle risorse geotermoelettriche assicuri la continuità delle attività, collegate a quella geotermoelettrica, relative all'impiego del calore e dell'anidride carbonica (CO2).

Il bando di gara deve inoltre prescrivere a carico dei futuri concessionari l'obbligo di corresponsione di compensi a favore dei soggetti che abbiano realizzato gli impianti per l'impiego del calore e della CO2.